

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2899

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BISAGNO, RUBINO, AUGELLO, FOTI, BOFFARDI, MANFREDI MANFREDO, SANGALLI, ZOPPI, ALLOCCA, BALESTRACCI, GAITI, de COSMO, FIORI GIOVANNINO, MASTELLA, BRICCOLA, VISCARDI, ZUECH, TASSONE, GARAVAGLIA, ROSSI ALBERTO, MORAZZONI, ZARRO, MARABINI, MARTINI, VERNOLA, PRANDINI, BONFERRONI, CIRINO POMICINO, TANTALO, BAMBI, MATARRESE, MAZZARRINO, DE CINQUE, CRISTOFORI, CUMINETTI, BIANCHI FORTUNATO, CITTERIO, SILVESTRI, BALZARDI, AIARDI, RUSSO GIUSEPPE, PELLIZZARI, ZOLLA, CASATI, BELUSSI, PATRIA, SPERANZA, ANDREOLI, PICCOLI MARIA SANTA, BRUNI, CAPPELLI, FERRARI SILVESTRO, CAIATI, BIANCO ILARIO, BERNARDI GUIDO, CIANNAMEA, CAVIGLIASSO, USELLINI, LOMBARDO, DAL CASTELLO**

*Presentata il 22 ottobre 1981*

Modifiche e integrazioni alle leggi 16 aprile 1973, n. 171, 10 maggio 1976, n. 319, e 24 dicembre 1979, n. 650, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le risultanze che via via si sono andate acquisendo, dall'entrata in vigore delle norme sulla tutela dall'inquinamento, pur nella conferma generale dei dispositivi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive mo-

difiche, porta alla necessità di una opportuna riflessione e considerazione di alcune disposizioni.

A tali esigenze, per alcuni momenti indilazionabili, si è provveduto in questi primi anni di attuazione, mediante inter-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

venti correttivi di carattere eccezionale che, oltre ad incidere negativamente sull'ampio dibattito in atto nel paese sui problemi ecologici e di tutela ambientale, non hanno certamente risolto problemi di più ampio respiro, per i quali è necessario operare entro le procedure e con le modalità naturali previste per ogni modifica di carattere legislativo generale.

Indipendentemente quindi dalla predisposizione da parte del Governo di un nuovo decreto d'urgenza in materia di autorizzazioni alle proroghe di scadenze in parte già superate e di prossima data, provvedimento la cui conversione fino da ora auspichiamo, al fine di garantire, nel rispetto di un obiettivo di salvaguardia territoriale e idrica, il mantenimento di uno sviluppo economico già altamente traumatizzato da una serie di avvenimenti e fenomeni interni ed esterni alla nostra economia, abbiamo ritenuto opportuno e doveroso per i singoli cittadini, per le categorie economiche e per la società nazionale presentare un progetto di legge organico che, pur con le naturali deficienze derivanti dalla evoluzione tecnologica e da eventuali carenze conoscitive di tutte le realtà regionali, possa portare un contributo chiarificatore alle norme attualmente in essere in materia.

Nella stesura dell'articolato si è tenuto conto del fatto che una effettiva tutela delle acque può realizzarsi solo ed unicamente ove venga realizzata una attività collaborativa tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, collaborazione di carattere programmatico prima, ed attuativo dopo, che non deve escludere, certamente, il momento del controllo e, ove necessario, della coattività e penalizzazione da parte delle autorità di governo nazionale e locale verso gli inadempimenti.

Le componenti private e pubbliche, di molte regioni, in questi primi anni, dopo polemiche iniziali, resistenze ed incomprensioni, hanno finalmente trovato un primo « momento » di realizzazione che, pur nelle diversificazioni anche marcate esistenti tra regione e regione ed a volte tra zone di una stessa regione, portano ad affermare che la situazione dell'inquinamento del-

le nostre acque si presenta in maniera nettamente migliore di quella di alcuni anni fa.

Ma le esperienze che si sono andate accumulando in questo periodo hanno permesso di evidenziare, ancora una volta, una serie di carenze, sia previsionali, sia operative, della normativa in atto. Carenze e vuoti che, appunto, devono essere colmati, anche per sperimentazioni successive ed al fine del raggiungimento di un risultato altamente soddisfacente.

E ciò, sia che si possano ascrivere a inadempienze dei titolari di scarichi, che ad inazione dei poteri locali e delle regioni od infine a ritardi del potere centrale, come nel caso dei ritardi dei previsti finanziamenti. Non si tratta cioè di determinare in quale misura le responsabilità di inattuazione siano attribuibili, bensì di dare nuovo e più efficiente impulso all'opera di rispetto del nostro patrimonio idrico.

In tale quadro, sarà certamente necessario operare anche un opportuno collegamento tra le norme previste e quelle che interessano settori collaterali, od indirettamente su esso influenti, come nel caso della sanità, delle disponibilità finanziarie, del personale delle regioni e degli enti locali, ove possibile anche con provvedimenti organizzativi di livello non legislativo.

Con l'articolo 1 viene previsto che le regioni possono concedere proroghe, fino a tre anni, dei termini per l'attuazione degli impianti centralizzati di depurazione, previsti dagli articoli 12 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e dei programmi di risanamento di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Ciò perché pur dovendo darsi atto che il processo e la realizzazione delle opere predette è stato accelerato al massimo, sussistono tuttavia non pochi casi in cui, per motivi in gran parte indipendenti dalla volontà dei soggetti obbligati, i programmi di risanamento e gli impianti disinquinanti degli scarichi liquidi di insediamenti produttivi, o non sono stati ultimati, o, pur ultimati, sono ancora in fase

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di rodaggio, per cui non possono dare risultati pienamente affidabili.

Per evitare, quindi, di far ricadere sotto le gravi sanzioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, gli imprenditori che sono prossimi a realizzare le opere disinquinanti di cui alle citate disposizioni, si è ritenuto opportuno consentire, a favore dei medesimi imprenditori, la proroga dei termini in scadenza, che — come è noto — è fissata al 1° settembre 1981 per i programmi di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, ed al 31 dicembre 1981 per gli impianti di cui agli articoli 12 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (siccome modificati dagli articoli 15 e 16 della citata legge 24 dicembre 1979, n. 650).

La proroga, tuttavia, non dovrà essere concessa indiscriminatamente: essa, infatti, costituisce una deroga al rispetto del termine già fissato; per cui sarà la competente regione a disporla, dopo avere accertato — caso per caso — i motivi che hanno reso impossibile, o estremamente difficile, il completamento dei programmi di risanamento o degli impianti disinquinanti, di cui alle citate disposizioni.

Al fine di snellire il procedimento, si è stabilito che i provvedimenti concessivi delle proroghe possano essere adottati anche con provvedimento dal presidente della giunta regionale.

Si sono pure previste la riapertura e la proroga del termine (scaduto il 31 marzo 1981), assegnato alle regioni dall'articolo 1, primo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, per la raccolta dei dati e per la predisposizione dei piani regionali di risanamento delle acque. Risulta infatti, che, a tutt'oggi, soltanto poche regioni hanno provveduto alla formazione dei piani di risanamento delle acque di loro competenza, di cui non è superfluo sottolineare l'importanza, essendo necessari sia per consentire allo Stato di redigere il piano generale di risanamento delle acque, sia per rendere operanti le finalità delle leggi in materia di disinquinamento idrico.

La proroga dei termini è stata infine fissata in misura più ampia per le regioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

L'articolo determina anche alcune modalità di carattere attuativo, che limitino, o per meglio dire evitino eventuali e probabili diversificate applicazioni tra le singole regioni, tenuto conto che ciò porterebbe a disparità tali da incidere negativamente, anche sulla competitività dei singoli prodotti.

Con l'articolo 2 si tende a rendere possibile, in limiti di tempo realistici, il raggiungimento di particolari parametri previsti dalla tabella « C » della legge Merli, sia in via provvisoria sia, per casi particolari, in via più ampia, in considerazione del fatto che attualmente, come è noto, le tecniche della scienza, non risultano ancora in grado di abbattere particolari sostanze fino ai parametri previsti dalla precedente normativa. Inoltre, si deve tener presente come nella tabella « C », vi siano attualmente limiti meno favorevoli di quelli previsti dalla tabella « A », quali ad esempio i solfati, i cloruri, ecc., il che non sembra equo; ed infine, in considerazione del fatto che non sembra utile ed opportuno mantenere alcuni limiti più restrittivi di quelli che vengono adottati negli altri paesi della CEE.

L'articolo prevede particolari procedure per tali casi di deroga, da concedersi, con provvedimento del presidente della giunta regionale, sentito il parere vincolante del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, al fine di una garanzia di omogeneità di carattere nazionale, di non disparità tra regioni e di tutela dei principi generali, cui è ispirata la legislazione nazionale relativa al delicato settore della tutela ambientale.

Con l'articolo 3 vengono previste particolari procedure e modalità di intervento del presidente della giunta regionale, al fine di garantire, ove sussista, un particolare interesse pubblico, la realizzazione degli impianti a tutela dei livelli occupazionali e dell'economia della regione e del paese.

Tale norma può permettere infatti, a quelle aziende che non avessero ad oggi

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

provveduto a dotarsi degli opportuni strumenti fino dall'inizio e quindi ad operare nella illegittimità, con possibili conseguenze di chiusura dello scarico e quindi dell'attività lavorativa, di rientrare nelle previsioni della legislazione nazionale.

Per raggiungere il fine ultimo di una garanzia dell'occupazione e della tutela delle risorse territoriali ed idriche, al presidente della giunta vengono concessi eccezionalmente poteri coattivi, utili alla predisposizione degli impianti necessari all'abbattimento delle sostanze inquinanti, poteri coattivi che debbono, per le considerazioni generali dell'intervento e per la sua eccezionalità, essere preceduti da una analisi della situazione da parte del Comitato interministeriale al quale in pratica spetta il potere di avvio della suddetta procedura.

Con l'articolo 4 si cerca di ovviare ad una palese carenza dell'attuale legislazione, che non prevede la possibilità di eventuali fermi degli impianti per cause di forza maggiore o per la relativa manutenzione. Infatti, in assenza di una tale previsione e della relativa autorizzazione allo scarico, si dovrebbe giungere, onde non incorrere nelle previste sanzioni penali, al fermo dell'attività produttiva connessa con l'impianto, che può riguardare, tenuto conto delle varie realtà esistenti nel nostro territorio, e in virtù della scelta prelazionaria di impianti consortili, anche intere zone e quindi percentuali considerevoli di interi settori, con danni incalcolabili, sul piano occupazionale e, più ancora, su quello della concorrenzialità dei prodotti.

Con l'articolo 5 si provvede a modificare quanto previsto nell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, ritenendo più corretto e giusto che le analisi

vengano effettuate per campione medio, con prelievi diversificati e coordinati con il ciclo produttivo, coi tempi ed i modi di versamento degli scarichi, che possono, appunto, variare, come noto, da settore a settore.

Con l'articolo 6 si provvede a prevedere penalità economiche per le aziende che usufruiscano delle proroghe o deroghe, commisurando il contributo ad una penale variabile a seconda delle motivazioni che hanno determinato il non adeguamento e tenuto conto di quanto già previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, per i titolari inadempienti.

Con l'articolo 7 si cerca di risolvere il problema più grave che si sta presentando all'attenzione degli addetti del settore, considerato che l'opera realizzata nei processi di disinquinamento verrebbe ad essere annullata ove non venissero predisposti i « siti » necessari alla recezione di quantità considerevoli di sostanze di ripulsa dai liquami trattati.

In assenza di opportune scelte, da parte degli enti locali, derivanti da situazioni riconosciutamente difficili sul piano psicologico e delle resistenze delle popolazioni interessate alle localizzazioni delle discariche, si è ritenuto opportuno indicare un potere sostitutivo delle regioni che, in una visione più ampia e meno municipalistica, potranno, sulla base delle rilevazioni tecniche, sbloccare tale delicata situazione.

L'articolo 8 provvede a sanare una carenza delle regioni, carenza ampiamente diffusa, nella predisposizione dei piani regionali delle acque necessari ed indispensabili al raggiungimento degli obiettivi della normativa nazionale in materia di inquinamento idrico.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Le regioni, sulla base delle previsioni dei piani di risanamento delle acque e tenuto conto dello stato di avanzamento delle opere di attuazione degli impianti centralizzati di depurazione, possono, previa valutazione dei motivi della mancata realizzazione degli impianti medesimi, prorogare dalla data di approvazione dei piani di risanamento regionali fino a tre anni i termini indicati negli articoli 12 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come modificati dagli articoli 15 e 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Resta fermo, per i titolari degli scarichi di insediamenti produttivi con recapito in pubbliche fognature, l'obbligo, previsto dagli articoli 15 e 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, di rispettare i limiti di accettabilità che i comuni ed i consorzi sono tenuti e stabilire a partire dalla data di concessione delle proroghe regionali.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, terzo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le regioni possono prorogare fino ad un anno i termini da esse fissati per l'attuazione dei programmi previsti dall'articolo 2 della legge medesima. La proroga è concessa previa valutazione dei motivi che hanno impedito la realizzazione o il pieno avviamento degli impianti. Fino alle scadenze fissate dalla regione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Le proroghe dei termini di cui al primo ed al secondo comma possono essere concesse anche con provvedimento del presidente della giunta regionale.

Il termine fissato dall'articolo 1, primo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è riaperto e prorogato fino al 31 marzo 1982. Nelle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980, i termini di cui al primo e secondo comma possono

essere prorogati di diciotto mesi. Il termine di cui al quarto comma è riaperto e prorogato fino al 30 settembre 1982.

Le proroghe previste dai commi precedenti dovranno essere concesse, in limiti strettamente connessi alle necessità attuative dei singoli impianti, su parere motivato di una commissione tecnica, costituita presso ogni provincia e composta da funzionari di comprovate capacità, appartenenti al ruolo unico regionale, nonché da responsabili degli uffici tecnici comunali e dei laboratori multizonali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

#### ART. 2.

Le regioni, su richiesta dei soggetti interessati, ove sussistano comprovati motivi tecnici di non raggiungimento di alcuni parametri previsti dalla tabella « C » alla legge 10 maggio 1976, n. 319, possono, in deroga al disposto del primo e secondo comma dell'articolo 9 della suddetta legge, tenuto conto dei piani di risanamento regionali, concedere opportune deroghe, comunque non superiori ai tre anni, per il raggiungimento dei limiti previsti dalla su menzionata tabella « C » indicando i relativi tempi di attuazione.

Le deroghe relative agli scarichi od ai limiti di accettabilità vengono concesse con provvedimento del presidente della giunta regionale, sentito il Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

A tal fine i provvedimenti previsti al comma precedente debbono essere inviati, entro dieci giorni dalla loro formulazione, al Comitato interministeriale sopra menzionato, che è tenuto ad esprimere il proprio parere vincolante entro sessanta giorni dalla recezione della comunicazione.

Trascorso il termine previsto al comma precedente, senza che il Comitato interministeriale abbia fatto pervenire proprie comunicazioni od osservazioni, il presidente della giunta regionale provvede alla emanazione del provvedimento.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni sulla ba-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

se dei risultati analitici e tenuto conto delle caratteristiche specifiche del singolo corpo recettore, possono, a mezzo di provvedimento motivato, stabilire limiti di scarico più favorevoli di quelli previsti nella tabella « C » della legge 10 maggio 1976, n. 319, sentito il Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della suddetta legge. I limiti suddetti non possono comunque essere meno restrittivi di quelli definiti dalle direttive CEE.

Restano comunque ferme le disposizioni di tutela sanitaria previste dal secondo e terzo comma dell'articolo 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

## ART. 3.

Ove sussistano comprovati motivi di interesse pubblico connessi alla salvaguardia dei livelli di occupazione, al mantenimento di attività produttive, all'attuazione di programmi di investimento e di ristrutturazione di particolari comparti produttivi, le aziende operanti nel settore dell'industria, dell'artigianato, del turismo e dell'agricoltura, che non si siano uniformate alle disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, possono, a seguito di proposta motivata, da parte della regione, essere assoggettate all'adempimento coattivo dei previsti obblighi, previo parere vincolante del Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

In tal caso il presidente della regione, esperita la procedura di cui al comma precedente:

a) dispone che l'azienda adempia alle prescrizioni delle leggi citate nel primo comma stabilendo modalità e termini di inizio e di completamento delle opere;

b) autorizza la prosecuzione temporanea in tutto o in parte dell'attività produttiva nelle more del completamento delle opere di cui alla lettera a) e prescrive le eventuali cautele da osservarsi, in via provvisoria, a tutela dell'ambiente;

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) nomina un commissario per sovrintendere alla esecuzione delle opere di cui alla lettera a), demandandogli la potestà di assumere direttamente l'attuazione dei progetti, ove l'azienda non vi provveda tempestivamente ed ove non li prosegua sino al loro completamento nei tempi previsti;

d) dispone, nel caso di opere coattive dirette, che le spese siano prelevate da un apposito fondo che all'uopo le regioni devono costituire presso la presidenza della giunta provvedendo a che lo importo relativo, maggiorato degli interessi nella misura del tasso ordinario praticato dalle banche di interesse nazionale, sia recuperato a carico dell'azienda con la procedura prevista dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

## ART. 4.

Nel caso di comprovate esigenze, derivanti da interventi di manutenzione, guasti accidentali o cause di forza maggiore, su richiesta dei titolari di impianti di depurazione, singoli o consortili, l'autorità competente al controllo può concedere proroga temporanea allo scarico, determinando le modalità attuative ed il periodo di tempo tecnicamente necessario ai lavori suddetti.

## ART. 5.

Le determinazioni analitiche previste dal nono comma dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono effettuate su campione medio prelevato in intervalli di tempo variabili, tenuto conto del ciclo produttivo, dei tempi e dei modi di versamento, nonché della portata e durata degli scarichi.

## ART. 6.

I titolari degli scarichi, cui sono concesse proroghe o deroghe, a norma della presente legge, sono tenuti a pagare



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ai comuni un contributo commisurato alla quantità e qualità totale o parziale delle acque scaricate in eccedenza ai limiti previsti, contributo che non può superare il doppio di quello previsto dalla sanzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Tale contributo verrà determinato al momento del rilascio del provvedimento di proroga o di deroga, in base a reali motivi che hanno impedito l'adeguamento degli scarichi ai limiti previsti dalla legislazione vigente.

## ART. 7.

I comuni sono tenuti, entro il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad individuare « siti » idonei al recepimento dei fanghi derivanti dai processi di depurazione.

Alla scadenza del termine previsto dal comma precedente, le regioni adottano la procedura sostitutiva delle suddette funzioni, provvedendo, nei successivi sessanta giorni, alla individuazione dei « siti », la cui gestione, in ogni caso, resta di competenza del comune competente per territorio o, ove costituiti, dei consorzi intercomunali.

Nel caso di inadempienza da parte dei comuni nella predisposizione dei regolamenti relativi agli scarichi e nella costruzione o ammodernamento degli impianti necessari all'espletamento dei servizi pubblici previsti dall'articolo 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, il Presidente della giunta regionale, su parere conforme del consiglio regionale, provvede alla nomina dei commissari *ad acta* per la predisposizione e l'esecuzione delle opere.

## ART. 8.

Il Governo, con propri decreti, provvede immediatamente alla nomina di commissari *ad acta* per quelle regioni che, al

momento dell'entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora adempiuto all'obbligo di presentazione dei piani regionali delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.